

All.2

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO: CAMPI DA
TENNIS E CAMPO DA CALCETTO**

=====000=====

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del
Comune di Monteprandone

T R A

1) _____ nella sua qualità di Responsabile del 1^ Settore Amministrativo
– Affari Generali – Politiche Sociali del Comune di Monteprandone, domiciliato per la carica
presso il Comune di Monteprandone, p.zza dell'Aquila, 1, il quale dichiara di agire in nome e per
conto del Comune stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e di obbligarsi nell'interesse del Comune
che rappresenta (Partita Iva 00376950 440) in seguito denominato concedente;

E

2) _____, nato a _____ il _____ e residente a
_____ in Via _____, in qualità di _____ della
_____ con sede a _____ (P.I. _____), in seguito
denominato concessionario;

P R E M E S S O C H E

- Con atto di Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutivo ai sensi di legge, sono stati fissati gli indirizzi per la gestione dell'impianto sportivo formato da due campi da tennis e un campo da calcetto;
 - Con determinazione R.G. n. ____ del _____ è stato approvato il presente schema di convenzione;
 - Con determinazione R.G. n. ____ del _____, a seguito di procedura di gara, la gestione dell'impianto sportivo in oggetto è stata affidata a _____
- In conseguenza di quanto sopra, di comune accordo tra le parti è stato convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1
Oggetto

Il Comune di Monteprandone concede a _____, che, nella persona di _____ accetta la gestione dell'impianto sportivo formato da due campi da tennis e un campo da calcetto, con annessi spogliatoi, ubicato in via dello Sport a Centobuchi.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario e coi beni in esso presenti, come da inventario redatto in contraddittorio.

Art. 2
Scopo

La concessione dell'impianto di cui all'oggetto ha lo scopo di rendere lo stesso più fruibile da parte della cittadinanza, per la diffusione dello sport del tennis e del calcetto, con finalità anche ricreativa e di socializzazione.

Il concessionario si impegna a gestire, custodire, pulire e rendere meglio efficace ed efficiente l'utilizzo dell'impianto in questione per le finalità sportive e sociali che il Comune persegue, quali fini istituzionali.

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altri scopi oltre quelli per cui la concessione è disposta, salvo casi eccezionali formalmente e preventivamente autorizzati dal Comune.

Art. 3 Corrispettivo

Il canone annuo dovuto dal concessionario è fissato in € _____ come risultante dall'offerta presentata in sede di gara (importo a base d'asta non suscettibile di ribasso è di €1.500,00 annui oltre IVA).

La somma dovrà essere versata in un'unica soluzione con cadenza annuale, entro il mese di giugno. Per il primo anno la somma sarà calcolata in frazione di mesi

Art.4 Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

Il concessionario dovrà garantire ed assicurare, secondo un calendario concordato con la Pubblica Amministrazione, tutti i servizi necessari alla migliore e completa fruibilità del campo a singoli cittadini e gruppi, associazioni sportive e non, nonché alle istituzioni scolastiche.

Il concessionario, inoltre dovrà:

- a) assicurare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per la migliore riuscita di iniziative, promosse dal Comune, intese a promuovere lo sport di massa;
- b) garantire la disponibilità dell'impianto in occasione di manifestazioni civili e pubblici spettacoli (nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ecc), anche oltre il normale orario di apertura;
- c) consentire il libero accesso ed uso del campo alle scuole, secondo modi e tempi che verranno concordati con il Comune e le Autorità scolastiche;
- d) permettere ed agevolare le visite che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle funzioni di salvaguardia e tutela del patrimonio comunale, riterrà di effettuare per verificare lo stato di efficienza e funzionalità dell'impianto;
- e) non modificare lo stato dell'impianto, senza specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) garantire il recapito e la reperibilità tutti i giorni, 24 ore su 24, anche attraverso un proprio delegato e/o con un apposito numero telefonico;
- g) garantire l'utilizzo dei campi di tennis e di calcetto ai cittadini e alle singole associazioni che ne facciano richiesta tutti giorni dalle ore 7.30 alle ore 23.00
- h) garantire l'utilizzo dei campi di tennis e di calcetto ai cittadini e alle singole associazioni che ne facciano richiesta applicando le tariffe come definite dalla Giunta comunale (o in sede di gara);
- i) realizzare il progetto di gestione come presentato in sede di gara ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- j) provvedere a depositare una copia della chiave dell'impianto al Comune;

- k) garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto (quali ad es. la tinteggiatura, le riparazioni dei pavimenti e rivestimenti, degli infissi, degli apparecchi sanitari, rubinetterie, tubazioni, apparecchiature elettriche ecc.) e dell'impianto (ad es. riparazione e mantenimento degli impianti elettrici e termoidraulici ed interventi inerenti attrezzature attinenti l'impianto stesso) comprendendosi anche gli oneri derivanti dall'eventuale sgombero di neve, all'interno e all'esterno dei campi, per l'agibilità degli stessi;
- l) garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza, assicurando la presenza delle attrezzature e degli impianti e tutto quanto necessario per la loro efficienza (es. estintori e loro manutenzione, impianto antincendio, defibrillatore, ecc.);
- m) eseguire il rifacimento del fondo dei campi, a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, qualora il concessionario intenda, per proprie esigenze, modificare il fondo di gioco;
- n) garantire la manutenzione ed eventualmente il rinnovo delle suppellettili e delle attrezzature, quando queste per effetto dell'uso sono divenute fatiscenti e non più idonee allo scopo;
- o) assicurare la perfetta pulizia, con materiale e attrezzature a proprio carico;
- p) custodire l'impianto;
- q) intestare a proprio nome a pagare regolarmente le utenze (Illuminazione interna, riscaldamento, acqua (avendo cura di evitare ogni forma di spreco), imposte e tasse di competenza (TARI, ecc.) e quant'altro necessari per la normale attività dell'impianto sportivo in oggetto;
- r) assicurare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- s) segnalare tempestivamente al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la piena funzionalità dell'impianto.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere comunque l'impianto in perfetta efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità e in tale ottica si impegna, altresì, a eseguire i lavori di manutenzione che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno prescrivere nell'ambito e a conclusione delle visite di cui al precedente punto d).

Il concessionario dovrà intestare a proprio nome tutte le utenze dell'impianto, prima della sottoscrizione del presente atto o dare comunque prova dell'avvenuta richiesta di voltura (ove i tempi di voltura non fossero compatibile con l'avvio della nuova gestione). In tal caso, il concessionario si impegna comunque a provvedere al pagamento della relativa utenza, pur se intestata al precedente gestore.

L'inadempimento di tale obbligo è preclusivo in modo assoluto dell'utilizzo della struttura, che non verrà pertanto consegnata.

Art. 5 Obblighi del concedente

Sono posti a carico del concedente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che saranno oggetto di programmazione da parte dell'ente ed effettuati, concordando con la società concessionaria i tempi di riutilizzo dell'impianto sportivo.

Art. 6 Riserva a favore del concedente

L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo della struttura sino ad un numero massimo di cinque giorni all'anno per lo svolgimento di iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale. Suddette date dovranno essere comunicate con congruo anticipo.

Art. 7
Responsabilità

Il concessionario è responsabile ed in tal senso esonera espressamente il Comune, per i danni a persone e a cose, che possano, in qualsiasi modo e momento, derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione; è altresì responsabile di danni o furti avvenuti all'impianto e nell'impianto.

A tale scopo il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile, che copre danni a cose - compreso l'impianto - e persone n. ____ del _____ con la Compagnia di Assicurazioni _____, Agenzia di _____ per un massimale di €1.000.000,00.

Copia di detta polizza viene depositata, presso il Comune, all'atto della stipula del presente atto.

Il concessionario è altresì responsabile di eventuali insolvenze connesse al mancato pagamento di oneri pubblicitari per l'eventuale esposizione permanente di cartellonistica promozionale posta perimetralmente al campo da gioco.

Art. 8
Durata

La presente convenzione ha la durata di 5 (cinque) anni, ripetibili ad esclusiva discrezione dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di risolvere la presente convenzione al termine del primo anno, dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata AR/PEC, 60 giorni prima.

Laddove il concessionario avesse eseguito degli investimenti, si procederà in contraddittorio, nel valutarne lo stato di ammortamento e verrà quantificato l'importo da riconoscere al concessionario per la anticipata risoluzione del contratto.

Il concessionario può recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dandone comunicazione al concedente con lettera raccomandata AR/PEC, almeno con 60 giorni di preavviso.

Art. 9
Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione comunale potrà sospendere temporaneamente o risolvere, con effetto immediato, la convenzione in questione, per motivi di ordine pubblico, di pubblica utilità o quando la persistente inadempienza degli obblighi da parte del concessionario pregiudichi l'agibilità funzionale o l'igiene degli impianti o ne impedisca l'esercizio o il suo uso.

La presente concessione potrà essere risolta dal Comune di Monteprandone in caso di grave o reiterato inadempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con la presente convenzione.

In questo caso, gli uffici comunali provvederanno senza indugio a contestare allo stesso l'inadempienza riscontrata, assegnandogli un termine massimo di 15 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Qualora, ricevute le giustificazioni, l'Amministrazione non le ritenesse valide richiamerà il concessionario al rispetto degli obblighi sanciti della convenzione ovvero, nei casi più gravi, procederà alla formale diffida, fissando un termine entro il quale la stessa dovrà adeguarsi agli impegni assunti. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione pronuncerà unilateralmente la revoca della concessione e la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno patito dal Comune. In tal caso nulla sarà riconosciuto al concessionario rispetto agli investimenti eventualmente eseguiti, nonostante l'anticipata risoluzione.

Art.10
Garanzie

A garanzia del rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario provvede alla stipula di un' apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____ contratta con la Compagnia di _____ dell'importo di € 8.600,00 (pari al 10% del valore complessivo della concessione) presentata prima della firma dell'atto e di cui una copia viene trattenuta dal concedente.

Art. 11
Controversie

Le parti si impegnano a definire prioritariamente in via bonaria qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Qualora non si raggiunga l'accordo, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art.12
Norme finali

Le spese inerenti il presente atto saranno tutte a carico del concessionario.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Per quanto non indicato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

IL CONCEDENTE
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL CONCESSIONARIO
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA